



Delibera della Giunta Regionale n. 669 del 24/11/2012

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 1 Istruzione, Educazione permanente, Promozione culturale

Oggetto dell'Atto:

INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA E
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- b. che il DPR 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" ex art. 21 della L. 59/1997; determinando procedure, tempi di applicazione ed attuazione del piano regionale di dimensionamento
- c. che , tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 138 del d. lgs. 112/1998 in materia di Istruzione scolastica, vi è la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
- d. che l'art. 139 del precitato decreto legislativo ha trasferito alle Province e ai Comuni, a seguito di linee guida definite dal coordinamento delle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti sia l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, sia la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- e. che un riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con Decreto del Presidente della Regione – Commissario ad acta - n. 1 del 26 luglio 2000, in attuazione del DPR n. 233 del 18 giugno 1999;
- f. che la legge costituzionale n.3/2001 "*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*" riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
- g. che, con Legge n. 53/2003, il Governo è stato delegato alla definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi decreti di attuazione;
- h. che l'art. 64 del D. L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
- i. che il DPR 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto "norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008", ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e dettato disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado;
- j. che la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del D.L. 112/2008 ritenendo che "*la definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica*" nonché la previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di "*chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni*" sia di competenza delle Regioni e degli Enti Locali e non dello Stato, confermando con ciò la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica;

CONSIDERATO

- a. che la definizione del suddetto assetto organizzativo di dimensionamento è stata condizionata dalle disposizioni introdotte dall'art. 19, comma 4, della legge 111/2011 che ha fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell'autonomia scolastica tra istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia e quelle del II ciclo. In particolare il comma 4 disponeva:
 - l'obbligatorietà di aggregazione in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado;
 - la possibilità per gli istituti comprensivi di acquisire l'autonomia solo se costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
- b. che, con sentenza n. 147/2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato *"l'illegittimità dell'art. 19, comma 4, del d. l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011"*, ribadendo la competenza delle Regioni in materia di dimensionamento scolastico;
- c. che la L. 183/2011, all'art. 4, comma 69, fissa il numero minimo di alunni sufficiente a garantire il riconoscimento dell'autonomia scolastica e, di conseguenza, l'assegnazione alla stessa di un Dirigente Scolastico;
- d. l'Intesa Stato-Regioni, in via di formalizzazione, che, nell'individuare nuovi parametri e criteri per la ripartizione del contingente triennale dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica, stabilisce che ad ogni regione viene assegnato un contingente di dirigenti cui corrisponde un numero pari di istituzioni scolastiche autonome, definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto del primo anno di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per kmq;

RILEVATO

- a. che, a seguito del percorso di riorganizzazione della rete scolastica anno scolastico 2012/2013 -, approvato con DGR n. 11 del 30 gennaio 2012 e s.m.i., risultano presenti complessivamente n. 1187 Istituzioni Scolastiche, delle quali n. 262 sottodimensionate con riferimento ai parametri previsti dalla legislazione vigente, con un rapporto medio a livello regionale pari a n. 792 alunni /istituto.

RITENUTO

- a. dover garantire una efficiente programmazione della distribuzione delle Istituzioni scolastiche sul territorio, tenendo conto di una pluralità di fattori, quali differenziazione della offerta formativa, consistenza e fabbisogni espressi dall'utenza, viabilità, orografia, aspetti geo-morfologici, disponibilità di strutture ed attrezzature;
- b. necessario conseguire nel tempo la media di 900/930 alunni su base regionale, attraverso i processi di accorpamento, fusione, ecc. previsti dalla legislazione, in modo che possa essere riconosciuta l'autonomia a tutte le scuole presenti sul territorio, consentendo, per quanto possibile, il funzionamento di almeno una autonomia in ciascuna realtà territoriale;
- c. opportuno, alla luce di quanto previsto dalla legislazione vigente, definire criteri omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche in un percorso chiaro e condiviso di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale che coinvolga l'Ufficio Scolastico Regionale, le Amministrazioni Provinciali e le Organizzazioni sindacali;
- d. che la programmazione dell'offerta formativa ed educativa e dell'organizzazione della rete scolastica, relativa all'anno scolastico 2013/2014, possa essere differita al 15 gennaio 2013, per dare modo agli Enti Locali, all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per gli studenti e le famiglie;

- e. necessario emanare gli indirizzi regionali nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa da parte degli Enti locali competenti, relativamente all'anno scolastico 2013/2014;

PRESO ATTO

- a. che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;

VISTI

- a. i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;
- b. l'accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il Primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 27 comma 2 del d. lgs. N. 226/2005;
- c. il Decreto Interministeriale (MIUR – MLPS) del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo del 29 aprile 2010 e prevede l'avvio della messa a regime dei percorsi di leFP;
- d. l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 281/1997, riguardante l'adozione delle linee guida per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale;
- e. il Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2011, inerente l'adozione delle linee guida per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale
- f. la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- g. il DPR 18 giugno 1998, n. 233;
- h. il D. Lgs. 112/98;
- i. la L. 11/2011;
- j. la L. 183/2011;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

D E L I B E R A

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le "Linee Guida per la programmazione dell'offerta formativa scolastica e per l'organizzazione rete scolastica" anno scolastico 2013/2014" in allegato, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare il Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale alla notifica del presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale, per gli adempimenti di competenza;
3. di inviare il presente provvedimento all'Assessore all'Istruzione, all'AGC n. 17 e al Settore Istruzione;
4. di pubblicare il presente atto sul BURC e sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it.